

Da pec@fondazionepromozionesociale.it
A aslto1@postecert.it, info.to.smcollidongnocchi.it
Cc difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it
Data giovedì 10 maggio 2012 - 10:18

Imposizione rette di degenza

Egr. Direttore generale Asl To1
Via San Secondo 29 – 10128 Torino

Egr. Direttore sanitario
Casa di cura “Don Gnocchi”
Viale Settimio Severo 65 – 10133 Torino

E p.c.

Difensore civico Regione Piemonte
Via Dellala 8 – 10121 Torino

In relazione ad una recente nota del Direttore sanitario della Casa di cura Don Gnocchi, questa Fondazione segnala quanto segue:

1. in base alle leggi vigenti (cfr. in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002) compete al Servizio sanitario nazionale garantire senza limiti di durata le cure socio-sanitarie anche alle persone anziane colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza;
2. non sono mai state emanate leggi che obblighino i congiunti a svolgere i succitati compiti di cura;
3. mentre siamo pienamente d'accordo sulla priorità delle prestazioni domiciliari (la Giunta della Regione Piemonte però continua a non emanare le disposizioni attuative della legge regionale 10/2010) e sulla necessità di informare i congiunti dei malati cronici non autosufficienti in merito ai vantaggi terapeutici delle cure domiciliari, siamo però nettamente contrari a qualsiasi imposizione;
4. nei casi di ricovero presso Rsa i congiunti, se accettano volontariamente di provvedere in merito, sono tenuti a versare al Comune di residenza del malato o, previa autorizzazione di detto ente, alla struttura di ricovero l'importo delle risorse economiche a carico del paziente. Questa procedura è conforme alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5549/2011 del 15 luglio 2011, depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2011. Tuttavia per semplificare, gli adempimenti relativi alla quota alberghiera riteniamo accettabile che, anche senza la prevista autorizzazione del Comune, la persona, che assume l'incarico in materia, versi alla struttura la quota spettante al paziente, dedotto l'importo lasciato al paziente stesso per le sue piccole spese (attualmente euro 120 al mese).

Ciò premesso, questa Fondazione ritiene che il personale degli ospedali e delle case di cura private convenzionate non possa imporre il pagamento della retta di degenza presso dette

strutture nei casi in cui la permanenza dell'anziano cronico non autosufficiente si prolunghi dopo l'accertamento della sua dimissibilità a causa del rifiuto della persona, che ha assunto l'incarico di versare la quota alberghiera dovuta dal paziente in base alle sue personali possibilità economiche, di integrare detto importo con le sue personali risorse per il ricovero in una Rsa o struttura analoga.

Data l'importanza della questione restiamo in attesa di una risposta scritta e chiediamo l'intervento del Difensore civico della Regione Piemonte a tutela dei diritti e degli obblighi vigenti.

Cordiali saluti.

Maria Grazia Breda, Giuseppe D'Angelo e Francesco Santanera
p. Fondazione promozione sociale onlus

Via Artisti 36 – 10124 Torino
Tel. 011 8124469 Fax 011 8122595
info@fondazionepromozionesociale.it
www.fondazionepromozionesociale.it